

Sent. N. 620/2015
Cronol. N. 180
Répertorio N.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Catanzaro
I Sezione Civile

Composta da:

- 1) dott. Bruno Arcuri Presidente
- 2) dott.ssa Teresa Chiodo Consigliere
- 3) dott.ssa Maria Concetta Belcastro Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1607/2007 R. G. C.,
vertente

TRA

..... e rappresentati e difesi
dagli avvocati e ed
elettivamente domiciliati in Catanzaro,, presso lo
studio dell'avv.

APPELLANTI

CONTRO

Curatela Fallimento **in persona del curatore**
fallimentare avv. rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Campilongo, ed elettivamente domiciliata in Soverato,
..... presso lo studio dell'avv.



appellata e appellante incidentale.

CONCLUSIONI

Per l' appellante: "...riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta dalla Curatela Fallimento [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted] per inammissibilità, precedente giudicato e infondatezza giuridica. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CAP e IVA da distrarre ex art. 93 c.p.c.".

Per l'appellata: "...respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dai coniugi [redacted] e [redacted] avverso la sentenza n. 924/07 emessa dal Tribunale di Rossano, poiché infondato in fatto e in diritto; in accoglimento dello spiegato appello incidentale, dichiarare previo accertamento dell'attività espletata nel giudizio di primo grado e del valore della controversia che le spese processuali liquidate sono inferiori rispetto al valore dell'entità economica della controversia, di cui al D.M. 8-4-2004, n. 117 e conseguentemente si chiede la rideterminazione delle spese processuali; condannare gli appellanti al pagamento delle spese, diritti e onorari anche del presente giudizio".

Svolgimento del processo

I fatti di causa sono così esposti nella sentenza impugnata:



“Con atto di citazione ritualmente notificato il 18-6-2001, la Curatela del Fallimento _____ evocava in giudizio presso il Tribunale di Rossano i coniugi _____ e _____ ed esponeva:

che la snc _____ era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rossano in data 4-7-1990; -ce in data 1-12-1997 il medesimo Tribunale aveva rigettato azione revocatoria proposta dalla Curatela contro gli odierni convenuti, avente ad oggetto compendio immobiliare di mq 400 circa, sito in _____ (in catasto partita 498, fg. 94, particella 147), in precedenza locato dalla Curatela, su autorizzazione del Giudice Delegato al Comune di _____, -che tale immobile era stato in precedenza venduto dal rappresentante legale della società fallita (_____) ai coniugi _____ con atto del 4-2-1998, per un corrispettivo di lire 80.000.000.

Deduceva, quindi, che il predetto atto di vendita doveva considerarsi simulato perché era stato stipulato quattro mesi dopo la proposizione delle prime istanze di fallimento della _____ il prezzo convenuto era notevolmente inferiore al valore effettivo dell'immobile, pari a lire 800.000.000 circa; i coniugi _____ non avevano mai posseduto l'immobile (i cui introiti, derivante dal contratto di locazione, erano sempre stati percepiti dalla Curatela) né proposto azioni per l'affermazione del proprio diritto di proprietà.

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la simulazione del contratto di vendita rogato il 4-12-1998, avente ad oggetto il compendio immobiliare



sopra menzionato e che ne venisse disposta l'acquisizione alla massa fallimentare.

Con comparsa del 30-11-2001 si costituivano _____ e _____, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.

Eccepevano, in primis, che i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'azione proposta erano i medesimi di quelli già fatti valere nell'azione revocatoria esercitata dalla Curatela e rigettata dal Tribunale di Rossano con sentenza n. 785/1995, passata in giudicato.

Eccepevano, altresì, la prescrizione dell'azione di simulazione e, nel merito, contestavano l'avversa domanda, asserendo che il negozio di vendita intercorso con l'Amantea era stato realmente voluto e concluso dalle parti.

Il processo veniva istruito a mezzo di prove orali e successivamente, all'udienza del 4-6-07, questo giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo gg 60 per il deposito di note conclusionali e di gg 20 per le repliche".

Con sentenza n. 924/2007 il Tribunale di Rossano dichiarava la natura simulata del contratto di vendita stipulato il 4-12-1998 tra _____

_____ e i _____ e disponeva l'acquisizione del compendio immobiliare di mq 400, sito in _____ (in catasto al foglio 94, particella 147) alla massa fallimentare del fallimento _____

Avverso tale sentenza proponevano appello _____ e _____ con atto di citazione notificato il 20-12-2007,



riproponendo l'eccezione di giudicato, evidenziando al riguardo che l'azione fatta valere alla Curatela fallimentare nel precedente giudizio di revocatoria fallimentare, era fondata sull'unico elemento indiziario della sproporzione del prezzo pagato, aveva quale necessario e indispensabile presupposto l'effettiva esistenza del contratto di compravendita impugnato, circostanza questa che viene negato nel presente giudizio.

Nel merito deducevano l'assenza di prova in ordine all'asserita simulazione del contratto.

Concludevano come in epigrafe.

Si costituiva la Curatela del fallimento per resistere al gravame, di cui chiedeva il rigetto, e per proporre appello incidentale in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di cui eccepiva la erroneità, chiedendone la modifica in linea con le tariffe forensi.

All'udienza del 6-5-2015 sulle conclusioni precisate dalle parti e di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione


Con il proposto gravame gli appellanti ripropongono in questa sede l'eccezione di giudicato, evidenziando al riguardo che l'azione fatta valere dalla Curatela fallimentare nel precedente giudizio di revocatoria fallimentare, era fondata sull'unico elemento indiziario della sproporzione del prezzo pagato e aveva quale necessario e indispensabile



presupposto l'effettiva esistenza del contratto di compravendita impugnato, circostanza questa che viene negata nel presente giudizio.

L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. Inoltre il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto. (Cass. N. 11372/2005; n. 1523/2010).

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima



valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta". (Cass. N. 17867/2007).

Deve pertanto ritenersi che il precedente giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria, non costituisca una preclusione al riesame della questione sotto il profilo della invocata azione di simulazione, avendo i due giudizi diverso petitum e diversa causa petendi, come già evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.

Con l'ulteriore motivo di gravame gli appellanti deducono la mancanza di prova della simulazione, evidenziando al riguardo che gli unici elementi indiziari, forniti dalla Curatela, e costituiti dalla stipula dell'atto in periodo sospetto e dalla incongruità del prezzo, potevano rilevare solo ai fini dell'azione revocatoria e non già ai fini della prova della domanda di simulazione assoluta.

Evidenziavano al riguardo che nessuna rilevanza, in mancanza di altri elementi poteva essere attribuita alla mancata comparizione di [redacted] a rendere l'interrogatorio formale. Concludevano come in epigrafe.

Anche tale censura è infondata e va rigettata.

In primo luogo va ricordato il principio più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui poiché il curatore fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se abbia proposto la domanda di simulazione, sia se l'abbia proseguita, la



prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 cod. civ. e la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni. (cfr Cass. N. 3102/2002; n. 28224/2008).

Nel caso di specie tale elementi sono stati ravvisati dal giudice di primo grado nel fatto che il contratto sia stato stipulato a distanza di breve tempo (quattro mesi) dalla proposizione delle prime istanze di fallimento, nonché dal prezzo di vendita e dalle modalità del suo pagamento.

In particolare, su quest'ultimo punto ha evidenziato il giudice di primo grado la notevole sproporzione tra il prezzo concordato (lire 80.000.000) e il valore reale del bene, attestato dalla perizia redatta dal CTU incaricato dal giudice delegato (euro 800.000,00), nonché la mancanza di prova sull'effettivo versamento del prezzo.

Per quanto concerne il corrispettivo pattuito, va evidenziato che a fronte del prezzo dichiarato nel contratto di compravendita (ovvero lire 80.000.000), il in sede di interrogatorio formale ha riferito che il reale prezzo del compendio immobiliare è stato concordato in lire 600.000.0000, sottoscrivendo all'uopo una scrittura privata.

Tale scrittura privata non è stata prodotta in giudizio, né è stata fornita prova alcuna della sua esistenza, sicchè nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza riferita dal circa l'effettivo prezzo concordato, riguardando la stessa un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam.



Nessuna prova, come già evidenziato, è stata inoltre fornita circa l'effettivo pagamento del prezzo, né a tal fine rileva quanto dichiarato nel contratto di vendita, dal quale risulta che lo stesso "è stato già pagato dall'acquirente al venditore, il quale dichiara di averlo ricevuto e ne rilascia ampia e finale quietanza rinunciando all'ipoteca legale" cfr atto pubblico redatto dal notaio in data 4-12-1988.

Al riguardo va infatti ricordata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale "In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione".

Detti elementi, benchè indiziari, se valutati nel loro complesso, anche ad avviso di questa Corte, costituiscono un quadro probatorio idoneo a far ritenere e a provare la fittizietà del negozio di compravendita intercorso tra le parti.

Non rimane, pertanto, che rigettare il proposto gravame e confermare sul punto la sentenza impugnata.



Va invece accolto, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla Curatela con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio, che, effettivamente, non rispettano i criteri stabilite dalla tariffe di cui al D.M. n. 127/2007, vigenti al momento della decisione.

Pertanto, avuto riguardo al valore della controversia, da ritenere di valore indeterminabile in quanto avente ad oggetto un'azione di simulazione, e alle richiamate tariffe forensi, va liquidata la somma complessiva di euro 4.262,00, di cui euro 1.500,00 per diritti, euro 2.350,00 per onorario ed euro 412,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ e _____, con atto di citazione notificato il 21-12-2007, avverso la sentenza n. 924/2007 del Tribunale di Rossano, nonché sull'appello incidentale proposto dalla Curatela del Fallimento _____ con comparsa del 6-5-2008, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:

- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condanna _____ e _____ al pagamento, in favore della Curatela, delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 4.262,00, di



cui euro 1.500,00 per diritti, euro 2.350,00 per onorario ed euro 412,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

-condanna _____ e _____ al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre oneri accessori;


Così deciso nella camera di consiglio del 21-10-2014.

Il Giudice rel.

Il Presidente

(dott.ssa M. Concetta Belcastro)

(dott. Bruno Arcuri)



Cofte Appello Catanzaro
depositata in cancelleria
25.3.2015



Il Funzionario Giudiziario
Antonietta Morrone

